

Dall'intervento volontario alla costituzione "in nome e per conto". Cambiano le forme, ma la sostanza resta la stessa: la presenza in giudizio della Compagnia del danneggiato è inammissibile

Le Compagnie di Assicurazione non si arrendono mai. Sono come Mamme, Grandi Mamme, che per un proprio figlio sono disposte a combattere qualsiasi battaglia, anche la più disperata. E quale figlio è più amato del risarcimento diretto, frutto mostruoso creato nottetempo da apprendisti stregoni che hanno accoppiato ciò che è giuridicamente inaccoppiabile, ovvero la figura del danneggiato con quella dell'assicurato?

I capitoli precedenti di questa ormai lunga storia sono ben noti. Inserita di soppiatto nel Codice delle Assicurazioni, la procedura di risarcimento diretto è stata definita facoltativa e non obbligatoria dalla Corte Costituzionale¹.

In un Paese Civile, una sentenza, sia pure contraria, che viene dal più elevato organo giurisdizionale, è accolta a capo chino, in silenzio e col cappello in mano.

Ma noi siamo in Italia e mamma Ania, le mani sui fianchi, la mascella protesa e l'occhio spiritato ha urlato uno stentoreo "Me ne frego". Ovvero, tu, cara Corte Costituzionale, ci dici che il risarcimento diretto dev'essere facoltativo? E noi aggiungiamo subito alla nostra Convenzione sul Risarcimento Diretto un bell'art. 1 bis che recita: "*Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria*". Che fulgido esempio di correttezza e di rispetto delle istituzioni viene da chi, un giorno sì e l'altro pure, strepita contro i comportamenti al limite della legalità di cui si macchierebbero tanti assicurati!

Che succede allora all'assicurato / danneggiato che, sentenza della Corte Costituzionale alla mano, invia la propria richiesta di risarcimento alla Compagnia del danneggiante?

In prima battuta, egli riceverà un bonario invito da parte della Compagnia del danneggiante a rivolgersi alla propria Compagnia, "*in quanto ricorrono le condizioni di applicabilità della procedura di risarcimento diretto*". A dire il vero, c'è chi si spinge anche più in là; nel 2013, per esempio, Unipol arrivava a scrivere che "*il danno subito nel sinistro in oggetto deve essere risarcito dalla Compagnia Assicuratrice (omissis), che ci legge in copia, in regime di Risarcimento Diretto anche alla luce della sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale*"². Ma l'hanno letta la sentenza questi signori, oppure il contenuto è stato loro riferito per telefono, e la linea in quel momento era assai disturbata? Non è anche questo un fulgido esempio di correttezza e buona fede? Di applicazione un tantino disinvolta dell'obbligo di "*fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno*"³?

E se l'assicurato declina questi cortesi inviti e osa lo stesso citare in giudizio la Compagnia del danneggiante e non la propria? Niente da fare. L'assicurato / danneggiato se la dovrà sempre e comunque vedere con la propria Compagnia.

All'inizio la c.d. Compagnia gestoria piombava nel giudizio mediante un atto di intervento volontario.

Ma l'intervento giuridicamente non sta in piedi. Tanto per dirne una, come fa un soggetto, terzo rispetto a quanto forma oggetto del giudizio, a chiedere il rigetto di una domanda non formulata nei suoi confronti?⁴ In ogni caso, più che le ragioni del diritto, più che la prevalente giurisprudenza contraria, poterono le ragioni della tasca, ovvero la L. n. 183 del 21 novembre 2011 che, nel sostituire il terzo comma dell'articolo 14 del Testo unico sulle spese di giustizia, ha stabilito l'obbligo del pagamento del Contributo Unificato nel caso di "intervento autonomo".

¹ Corte cost. 19/06/2009, n. 180.

² Lettera del 13.2.13 proveniente dalla Direzione Sinistri e relativa alla pratica 0852/2013/14580/002

³ Art. 9 DPR n. 254/2006.

⁴ Si veda sul punto il breve ma incisivo commento di Minucci, in Arch. Giur. Circ., 2011, 57.

Vedersi dichiarare inammissibile l'intervento dopo aver sborsato pure il Contributo Unificato non è piaciuto a Mamma Ania, che, quindi, ha deciso di aggiustare il tiro.

Non più intervento volontario, quindi, ma costituzione della Compagnia del danneggiato in nome e per conto della Compagnia del danneggiante.

Cambia la forma, ma, a sommessimo parere di chi scrive, non cambia il risultato, ovvero l'inammissibilità della presenza in giudizio della Compagnia del danneggiato, laddove quest'ultimo abbia, invece, evocato la Compagnia del danneggiante. Vediamo perché.

1) Violazione del principio di facoltatività stabilito dalla Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha evitato di dichiarare l'illegittimità dell'art. 149 c.d.a., dandone un'interpretazione "costituzionalmente orientata". E' possibile che basti inserire un art. 1 bis qualsiasi in un accordo fra privati, quale è la Convenzione Card, per far rientrare dalla finestra ciò che la Corte Costituzionale ha fatto uscire dalla porta? Ovvero, basta che Mamma Ania proclami che il risarcimento diretto è obbligatorio per tutte le Compagnie, perché esso torni a essere tale anche per il danneggiato? Naturalmente no. Gli accordi interni fra le compagnie hanno per oggetto "un rinvio del danneggiato al suo assicuratore in contrasto con la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 149 CdA"⁵ e, quindi, la presenza in giudizio della Compagnia del danneggiato è sempre e comunque inammissibile, per i medesimi motivi per cui la procedura di risarcimento diretto è legittima soltanto se facoltativa.

Questo argomento appare decisivo e insuperabile, ma ve ne sono anche altri che meritano di essere rapidamente esaminati, se non altro per smentire chi sostiene che la formula adottata dalle Compagnie realizzerebbe "un semplice fenomeno di rappresentanza processuale, regolato dall'art. 77 c.p.c."⁶. Eh no, signori miei, questo non è un semplice rapporto di mandato con rappresentanza come tutti gli altri. E la ragione è semplice. Dall'altra parte non c'è un terzo qualsiasi: c'è l'assicurato, ovvero un soggetto che ha stipulato con il mandatario un contratto, il contratto d'assicurazione, dal quale discendono, in capo al mandatario, obblighi incompatibili con la sua presenza nel processo.

2) Violazione dell'art. 149 c.d.a.

Qual è la natura giuridica del rapporto fra Compagnia del danneggiante e Compagnia del danneggiato disciplinato dall'art. 149 c.d.a.?

Si è parlato di acollo, di espromissione, di delegazione. La tesi più accreditata e prevalente è però quella del mandato ex lege⁷ senza rappresentanza. Ne costituisce prova inconfutabile il fatto che il danneggiato che agisca ex art. 149 nei confronti della propria Compagnia, lo farà citandola "in nome proprio" e questa immancabilmente "in nome proprio" si costituirà e non certo "in nome e per conto" della Compagnia del responsabile, come ben sa chiunque abbia varcato a questo scopo la soglia di un qualunque Ufficio di un Giudice di Pace. Inoltre, se il mandato in questione fosse con rappresentanza, perderebbe di qualsiasi senso l'ultimo comma dell'art. 149, laddove si prevede espressamente la possibilità dell'intervento della Compagnia del danneggiante con estromissione dell'altra Impresa. Che senso avrebbe parlare di intervento, se la Compagnia del danneggiante fosse già costituita in giudizio, sia pure rappresentata dalla Compagnia del danneggiato? E siamo alle solite; non basta certo un articolo di una Convenzione privata per rendere legittimo ciò che il Legislatore ha espressamente escluso.

3) Violazione dell'art. 1917 c.c.

"I rapporti tra assicurato da assicuratore sono regolati dall'articolo 1917 c.c., che, trattandosi di norma di ordine pubblico, non è derogabile dagli accordi associativi Ania (c.d. Card), per di più istituiti nell'interesse della compagnia e a detrimento del danneggiato e che comunque prevedono proprio la regolamentazione tra compagnie dei rapporti di dare - avere nel caso di indennizzo

⁵ Così, per esempio, Trib. Torino sent. n. 389/2013, consultabile per esteso su questo sito.

⁶ Così Hazan, Osservatorio, in *Danno e resp.*, 2013, 997.

⁷ Così, fra gli altri, Rossetti, *L'assicurazione obbligatoria della R.C.A.*, Torino, 2010, 282; Gallone, *Codice delle Assicurazioni*, Piacenza, 2008, 604

diretto, che legittima l'intervento per tutelare il proprio assicurato non già per contrastarlo. In questa sede è evidente che l'interveniente non interviene certo favore del creditore della prestazione bensì di fatto contro di esso.

Si ribadisce che il rapporto che in materia di r.c. auto lega l'assicurato al suo assicuratore, e viceversa, costituisce contratto tipico disciplinato dall'articolo 1917 c.c. (richiamato dall'articolo 122 cod. ass. per ribadire l'obbligo), ai sensi del quale nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”⁸; non è chi non veda come tale norma sia diretta “a tutelare l'assicurato (“tenerlo indenne”), posto che diversamente verrebbe inammissibilmente stravolta la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo”⁹.

Dice bene il Tribunale di Genova. La presenza in giudizio della Compagnia del danneggiato in qualità di mandataria stravolge la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo. Dottrina e giurisprudenza anche risalenti hanno studiato in maniera approfondita il c.d. patto di gestione della lite¹⁰, ovvero la clausola contenuta in tutte le polizze di assicurazione della responsabilità civile, che attribuisce all'assicuratore la gestione, in sede sia giudiziale che stragiudiziale, del contenzioso con il terzo danneggiato.

In particolare, nello studio del patto di gestione della lite, si è evidenziato come possa verificarsi un conflitto d'interessi fra assicurato ed assicuratore, ad esempio allorché la polizza preveda delle franchigie, oppure clausole che impongono il calcolo del premio secondo il meccanismo del bonus-malus. Ebbene, quale maggiore conflitto d'interessi può esservi del caso in cui l'assicuratore, anziché provvedere alla cura degli interessi comuni all'assicurato, si ponga addirittura quale controparte dell'assicurato stesso? Restano attuali le parole di chi ha affermato che l'assicuratore può avere riguardo al proprio interesse, ma “non può ignorare, d'altronde, l'interesse dell'assicurato e, anzi deve mettere tale interesse sullo stesso piano del suo, giacché, altrimenti, userebbe del patto per un fine diverso da quello per cui è stato stipulato e, cioè, se ne varrebbe, non per evitare di essere danneggiato dalla sua posizione, ma per trarre, da essa, un particolare profitto”¹¹. Vi pare che, nel nostro caso, possa dirsi che l'assicuratore mette l'interesse del proprio assicurato sullo stesso piano del suo? Semmai accade l'esatto contrario.

4) Violazione dell'art. 183 c.d.a. e dell'art. 9 DPR n. 254/2006

Il tema del conflitto d'interessi è ben presente nel Codice delle Assicurazioni.

In particolare, l'art. 183 c.d.a. stabilisce che, nell'esecuzione dei contratti assicurativi, le imprese debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; evitare conflitti d'interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino pregiudizio agli assicurati.

E quale pregiudizio maggiore può causare un assicuratore a un proprio assicurato di quello che discende dalla costituzione in giudizio per contrastarne le ragioni, cioè per negarne *in toto* il diritto al risarcimento dei danni patiti in un sinistro?

E l'art. 9 del DPR n. 254/2006, cioè – si badi bene - del Regolamento del risarcimento diretto, che cos'è, carta straccia? In quella sede si è stabilito, com'è stato già ricordato, che “*l'impresa, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno*”.

Secondo i sostenitori della legittimità della costituzione della Compagnia del danneggiato “in nome e per conto” di quella del danneggiante non sarebbe ravvisabile nella costituzione per rappresentanza un pregiudizio per il danneggiato.

⁸ Trib. Genova n. 2415/2011, in Arch. Giur. Circ., 2012, 797.

⁹ Trib. Genova, cit.

¹⁰ Per un esaustivo studio recente sull'argomento si veda Costantini, La gestione della lite, in Resp. e Assicurazione, a cura di R. Cavallo Borgia, Milano, 2007, 173.

¹¹ Donati, Sulla gestione della lite, in Assicurazioni, II, 1949, 59.

Ma qualcuno spieghi, se n'è capace, come gli obblighi di una Compagnia di gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino pregiudizio agli assicurati e - addirittura - quello di consentire la piena realizzazione del diritto del danneggiato al risarcimento del danno, si concilino con la sua presenza in giudizio "in nome e per conto" di un'altra Compagnia allo scopo di escludere il diritto al risarcimento del danno, ovvero di recare il massimo pregiudizio che un assicuratore possa causare a un assicurato.

In sintesi

La Corte Costituzionale ha stabilito che il danneggiato ha il diritto, non l'obbligo, di avvalersi della procedura di risarcimento diretto. Se non si avvale di tale procedura, questa non può certo tornare ad essere obbligatoria perché questo è il volere di Mamma Ania. Sia perché all'accordo fra le Compagnie il danneggiato è ovviamente estraneo, sia - soprattutto - perché non è ammissibile che un mero accordo fra privati metta nel nulla un principio sancito dalla Corte Costituzionale.

Inoltre, la costituzione in giudizio della Compagnia del danneggiato presuppone il conferimento di un mandato con rappresentanza, in aperta violazione dell'art. 149 c.d.a., come si evince agevolmente dal fatto che il Legislatore abbia disciplinato la possibilità dell'intervento della Compagnia del danneggiante.

Infine, la costituzione in nome e per conto della Compagnia convenuta è inammissibile dal momento che la compagnia mandataria è legata da un contratto d'assicurazione con l'attore. E, in conseguenza di ciò, viene a determinarsi un macroscopico conflitto d'interessi, che comporta sia la violazione dell'art. 1917 c.c., in quanto viene ad essere stravolta la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo, sia degli art. 183 c.d.a e 9 DPR n. 254/2006, che obbligano rispettivamente le Compagnie a gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino pregiudizio agli assicurati e a fornire loro l'assistenza necessaria per ottenere la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Dario Mastria